



**COMUNE DI MONTESILVANO**

# **Regolamento per la tutela e il benessere degli animali da compagnia**

## **Capitolo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo anche i principi di una corretta convivenza uomo/animali.

### **Articolo 2 - Principi e finalità**

1. Il Comune di Montesilvano, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il benessere e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica, che riconosca ad ogni essere vivente la medesima importanza e consenta una convivenza armonica tra loro.

2. Il Comune di Montesilvano in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea di Strasburgo del 1987, per la protezione degli animali da compagnia, riconosce alle persone e agli animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine promuove l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza con loro.

3. La città di Montesilvano, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, vengono promosse e sostenute iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 3 - Valori etici e culturali.**

1. Il Comune di Montesilvano, riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. Riconosce anche la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.

2. Il Comune di Montesilvano, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

### **Art. 4 - Competenze**

1. Il Comune di Montesilvano, in forza degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel suo territorio.

2. In applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di Montesilvano.

3. Al Comune, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

4. L'Amministrazione Comunale istituisce una consulta composta dalle associazioni, enti ed ordini interessati al fine di supportare la corretta applicazione del Regolamento.

### **Art. 5 - Tutela degli animali**

1. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire al massimo la corretta convivenza tra uomo e animali, la salute pubblica e l'ambiente.

2. Il Comune di Montesilvano si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività di tutte quelle garanzie giuridiche riconosciute agli animali dalle leggi dello Stato e della regione.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITI**

### **Art. 6 – Definizioni**

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali di cui alla L. 14/8/1991 n.281 "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*", DPCM 28/2/2003 "*Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*" e Legge Regionale 18/12/2013, n.47 nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

### **Art. 7 - Ambito di applicazione**

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali di cui all'art. 6 che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Montesilvano.

### **Art. 8- Esclusioni**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
- d) ai cani per disabili e ai cani delle Forze dell'Ordine.

## **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 9 - Detenzione di animali**

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.

2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere visitati da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora.

5. E' vietato tenere animali di proprietà in spazi all'aperto sprovvisti di un idoneo riparo.

6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

## **Art. 10 - Maltrattamento e mancato benessere di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.

2. E' altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali; in particolare, e a solo titolo esemplificativo:

a) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

b) E' vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

c) E' vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.

d) E' vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari, ad esclusione dei volatili pur nel rispetto delle disposizioni previste dal titolo VI°.

e) E' vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.), in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

f) E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;

g) E' vietato ricorrere all'addestramento, con metodi cruenti, di animali appartenenti a specie selvatiche.

h) E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione artificiale degli animali, ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione.

i) E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, segregati nei bauli delle auto e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole.

j) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. In ogni caso i contenitori dovranno essere adeguatamente ispezionabili.

l) E' vietato condurre a traino animali a guinzaglio, a laccio o comunque condotti, tramite mezzi di locomozione a motore.

m) Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali deve essere eseguito da un medico veterinario.

n)  vietato tenere animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.

o) Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali da compagnia detenibili nella propria abitazione. L'accesso degli animali compagnia negli spazi condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.

p) E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

q) E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

r) E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario "o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti", che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

s) Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

t) Vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

### **Art.11 –Sperimentazione animale**

Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi nel D.Lvo 04/03/2014 n°26 “sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici” adoperandosi affinché le funzioni ad esso demandata di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte.

### **Art.12 – Pet-Therapy**

Il Comune promuove programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche. A tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

### **Art. 13 - Abbandono di animali**

E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

### **Art. 14 - Avvelenamento di animali**

E' richiamato la normativa nazionale.

### **Art.15 - Alimentazione degli animali**

1. L'alimentazione degli animali deve avvenire sempre in modo regolare secondo le esigenze della specie con materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità fisica.

2. La quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.

3. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.

### **Art. 16 - Accesso sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili**

1. E' consentito l'accesso degli animali di compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Montesilvano.

2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente e aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

5. Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili dedicati, ogni anno l'Ufficio competente per la tutela degli animali proporrà le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati ai sensi della relativa Ordinanza Annuale della Regione Abruzzo

6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

### **Art. 17 – Smarrimento – rinvenimento – affido**

1. In caso di rinvenimento di animali smarriti, in attesa di identificazione ed eventuale restituzione, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di idonea struttura presente nel territorio per la loro custodia temporanea.

2. Le spese per la custodia dell'animale sono a totale carico del proprietario dell'animale, che dovrà versare l'importo dovuto al momento della riconsegna dell'animale direttamente alla struttura che custodisce l'animale, in base alla tariffa esposta.

### **Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali**

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali come cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

### **Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto di offrire, cedere e regalare o dare in uso animali di qualsiasi specie ed età, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio commerciale a qualsiasi titolo.

## **Art. 20 - Esposizione di animali**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo punto b) per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua e di cibo e in adeguate condizioni igieniche.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 36 del presente regolamento.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
5. L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è permesso solo a coloro che autori dichiarano di non avere mai subito condanne penali per il maltrattamento di animali; le autodichiarazioni che risulteranno non veritiere comporteranno altresì la revoca della relativa licenza di esercizio.
6. Per le altre tipologie commerciali si rimanda a quanto previsto nel vigente regolamento comunale del mercato piccoli animali.

## **Titolo IV – CANI**

### **Art. 21- Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie doppia da quella minima richiesta dal successivo articolo 23.
2. Se un cane è custodito in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalare la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

3. Al fine di tutelarne il benessere, è consentito attingere acqua dalle fontane pubbliche per l'abbeverata .

## **Art. 22 - Divieto di detenzione a catena**

□ vietato detenere cani legati o a catena. □ permesso, per motivi di sicurezza e per motivi sanitari, per periodi di tempo limitati nell'arco della giornata, detenere i cani a una catena a scorrere su di un cavo aereo di lunghezza e di altezza dal terreno sufficiente a che l'animale possa ripararsi e svolgere le proprie funzioni organiche compreso l'accesso agli alimenti ; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

## **Art. 23- Dimensioni dei recinti o dei box**

1. Per i cani custoditi in recinto o box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6 di cui almeno metri quadrati 2 coperti ; ogni recinto non potrà contenere più di un cane adulto con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Per i cani di peso inferiore a 10 kg le dimensioni degli stessi possono essere ridotte del 40%.

## **Art. 24 - Guinzaglio e museruola**

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio della lunghezza consentita dalle Ordinanze del Ministero della Sanità, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambe i dispositivi.

2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle forze dell'ordine, dalle forze armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

## **Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche (verificare reg verde)**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini, parchi e cimiteri, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato l'ingresso con atto di Giunta Comunale.

2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree utilizzate e/o attrezzate per particolari scopi (aree giochi per bambini, aree picnic, aree per attività sportive, ecc.).

## **Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a persone, piante, animali o strutture presenti.

## **Art. 27 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

## **Art. 28 - Cani liberi accuditi**

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 maggio 2001 n. 5, il Comune di Montesilvano riconosce la figura del cane libero accudito.

2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono al Sindaco , ed al Servizio Veterinario della Azienda USL per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.

3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio Veterinario della Azienda USL o da un medico veterinario libero professionista convenzionato .

4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", recapito telefonico e dati dell'associazione animalista o del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti , per quanto di competenza, dal Servizio veterinario Azienda USL, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato dal Comune.

## **Art. 29 – Obbligo raccolta escrementi**

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi e in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali.

3. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle feci. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

## **Art. 30 - Centri attività canine**

1. Chi intende attivare un centro per qualsiasi attività di concentrazione per cani, come ad esempio: addestramento, educazione, sportivi, cinofili, socializzazione ecc, deve farne preventiva richiesta al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio.

2. Il Servizio Veterinario dell'Asl valuta la conformità degli ambienti,delle strutture e delle attrezzature trasmette al Sindaco il proprio parere unitamente alla richiesta dell'interessato ,al fine del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

3. I Centri, in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 31 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione**

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile comunale o con garante un'associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica l'amministrazione comunale adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti di proprietà deve essere incentivata in ogni forma.

### **Art. 32 - Rinuncia di proprietà**

1. Nel caso il proprietario del cane si avvalga della facoltà di rinuncia della proprietà, dovrà farne richiesta al Comune fornendo motivazione scritta. Sarà cura del Comune controllarne la veridicità pronunciandosi entro 30 giorni. Se i motivi di cessione non sono accoglibili, la rinuncia a favore del comune avverrà in forma onerosa in conformità al tariffario applicato dal gestore del canile. L'accettazione sarà comunque subordinata e gestita mediante liste di attesa con priorità nei casi di particolari emergenze.

2. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

## **Titolo V – GATTI**

### **Art. 33 - Tutela e controllo della popolazione felina**

1. Il Comune per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:

- a. assicura, d'intesa con l'ASL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
- b. supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'ASL, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
- c. vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;

- d. consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari (effettuata con sistemi incruenti) e vieta il loro utilizzo per scopi di sperimentazione;
- e. punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

2. Per "*gatto libero*" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio che non ha un proprietario o detentore a qualsiasi titolo

3. Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

### **Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei "gattari"**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria locale; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

2. Ai gattari deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

3. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, al fine di far loro promuovere le azioni necessarie.

## **Titolo VI - VOLATILI**

### **Art. 35 - Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

### **Art. 36 - Dimensioni delle gabbie**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, per le manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni, nonché per le sole fasi strettamente necessarie all'attività venatoria e per il trasporto dalle zone di caccia e ritorno da esse (solo in questi casi e per il tempo strettamente necessario le gabbie devono avere le misure minime previste).

3. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.

### **Art. 37 - Controllo dei colombi in ambito urbano ed altri animali**

Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero;
- b) è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi secondo la normativa vigente,
- c) è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.) a scopo ornamentale o compagnia previa autorizzazione sanitaria del Sindaco, rilasciata su parere favorevole della ASL (Servizio Veterinario). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.

# **Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI**

## **Art. 38 – Ittiofauna**

E' fatto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- c) conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art.4 del D.Lgs. 30.12.1992, n.531);
- d) vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
- e) mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto;

## **Art. 39 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al numero degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della specie.

# **Titolo VIII – MORTE E INUMAZIONE ANIMALE**

## **Art. 40 Obblighi e autorizzazioni**

1. In caso di morte di un cane il proprietario deve segnalarlo al Servizio Veterinario dell'Asl entro 15 giorni dall'evento per la cancellazione dall'anagrafe canina.

2. I proprietari di cani deceduti devono provvedere al loro smaltimento tramite ditta specializzata o l'inoltro in autorizzato cimitero per animali.
3. Nel caso in cui il proprietario dell'animale da compagnia deceduto disponga di idoneo terreno e di certificazione veterinaria attestante le cause di morte, che esclude la presenza di malattie infettive, procede all'infossamento secondo le normative vigenti.

## **Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 41 - Sanzioni amministrative**

1. Alle violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si applica ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. Per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio si applica la Legge n. 689/81
3. Per le violazioni al presente regolamento la Giunta Comunale all'interno del minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga al comma 1 dell'art. 16 della Legge 689/81.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento sono destinati per scopi inerenti il randagismo, salvo quanto disciplinato dal quadro normativo specifico.

### **Art. 42 - Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, il Corpo della Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria; le guardie zoofile dell'Associazione Dog Village e della Lav, sono incaricate di far rispettare il presente regolamento.

### **Art. 43 – Incompatibilità, adeguamenti ed abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali e viene concessa la possibilità di adeguare le dimensioni di strutture, gabbie etc. già esistenti entro 6 mesi dalla pubblicazione.